



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. – Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus
N. 3255/13-07-2020/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Sezioni Provinciali ENS
Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
Consigli Regionali ENS
Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS
Loro Sedi

BOLLETTINO INFORMATIVO ENS EDIZIONE SPECIALE n.13 – EMERGENZA CORONAVIRUS

AGGIORNAMENTI INPS su Indennità lavoratori domestici, Congedo Covid-19 e compatibilità con Bonus baby sitting, conferma fruizione oraria delle 12 giornate aggiuntive di permessi lavorativi art. 33 Legge 104/92

(rif. Decreto “Cura Italia” e Decreto “Rilancio Italia”)

1. INDENNITÀ LAVORATORI DOMESTICI

Messaggio INPS n.2715 del 7.07.2020

Con riferimento all' Indennità per i lavoratori domestici introdotta dall'articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio Italia), l'INPS con Messaggio n.2715 del 7.07.2020 comunica quanto segue.

L'accettazione o respingimento delle domande di indennità lavoratori domestici (500 euro per ciascun mese aprile e maggio 2020) pervenute all'INPS, è stato notificato ai richiedenti, tramite SMS inviato al recapito (numero cellulare/smartphone o altro) indicato all'atto della richiesta.

Il richiedente la cui domanda è stata respinta, se ritiene di avere comunque i requisiti per l'indennità, può chiedere il riesame del provvedimento (allegando la eventuale documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti) con le seguenti modalità:

- RIESAME ON LINE È DISPONIBILE NELLA HOMEPAGE DEL SITO WWW.INPS.IT DA CUI L'UTENTE VIENE INDIRIZZATO ALLA PAGINA DI AUTENTICAZIONE AI SERVIZI INPS E, DOPO L'AUTENTICAZIONE, ACCEDERE ALL'APPOSITA SEZIONE DELLA PAGINA WEB "RICHIESTA DI RIESAME";
- TRAMITE IL SERVIZIO DI CONTACT CENTER MULTICANALE, TELEFONANDO AL NUMERO VERDE 803 164 DA RETE FISSA (GRATUITAMENTE) OPPURE AL NUMERO 06 164164 DA RETE MOBILE (A PAGAMENTO);
- TRAMITE GLI ENTI DI PATRONATO (SERVIZI GRATUITI).

3.ISTRUZIONI PER LA FRUIZIONE DEL CONGEDO PER EMERGENZA COVID-19 - COMPATIBILITÀ CON IL BONUS BABY SITTING - CONFERMA POSSIBILITÀ FRUIZIONE AD ORE DEI 12 GIORNI DI PERMESSI STRAORDINARI “AGGIUNTIVI” AI 3 GIORNI PREVISTI DALL'ART.33 LEGGE 104/92 - Circolare INPS n.81 del 8 luglio 2020

L'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “ Cura Italia” ha introdotto un congedo cosiddetto “COVID-19” per la cura dei minori durante il periodo di sospensione



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, indennizzato al **50%** (vedi *Bollettino informativo ENS Ed. Speciale n.6/2020 parte prima*).

In alternativa a tale congedo è possibile richiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting utilizzabile ANCHE per l'iscrizione ai Centri Estivi, secondo le istruzioni fornite dall'INPS con Circolare n. 73/2020 (rif. Circolare ENS n.2986 del 23.06.2020).

Ciò premesso e ferme restando tutte le indicazioni già fornite sul Congedo Covid 19 e sul Bonus baby sitting, l'INPS comunica che :

- i lavoratori dipendenti del settore pubblico, **non devono presentare la domanda di congedo COVID-19 all'INPS**, ma direttamente alla propria Amministrazione;
- **il periodo in cui è possibile fruire dei 30 giorni di congedo COVID-19** (complessivo per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio) decorre dal 5 marzo 2020 e **termina il 31 luglio 2020** (il precedente limite era il 3 maggio 2020);
- la domanda di congedo COVID-19, può essere presentata anche per periodi anteriori alla data di presentazione della domanda stessa, purché non anteriori al 5.03.2020;
- per presentare la domanda di congedo COVID-19 bisogna seguire la stessa procedura di "**Domanda di congedo parentale**", all'interno della quale, dopo la compilazione dei dati anagrafici dell'altro genitore, **è richiesto di opzionare la scelta** di:
 - domanda per il congedo COVID-19;
 - domanda per il congedo COVID-19 con figlio disabile,
 - normale domanda di congedo parentale;

-Compatibilità/Incompatibilità del congedo COVID-19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l'iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia:

- in assenza di qualsiasi domanda di bonus presentata da uno dei due genitori è possibile fruire di un massimo di 30 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo pari o inferiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, è possibile fruire di un massimo 15 giorni di congedo COVID-19;
- in presenza di una o più domande di bonus baby-sitting per un importo superiore a 600 euro, presentate da uno o da entrambi i genitori, non è possibile fruire di congedo COVID-19.

Poiché IL BONUS È STATO AUMENTATO DA 600 A 1.200 EURO DAL DECRETO LEGGE N.34 DEL 19 MAGGIO 2020 ED I GIORNI DI CONGEDO SONO STATI AUMENTATI DA 15 A 30 (COMPLESSIVI), **L'INPS INFORMA CHE** SE LA DOMANDA DI CONGEDO COVID-19 È STATA RESPINTA IN DATA ANTECEDENTE ALL'8 LUGLIO 2020 (DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA CIRCOLARE INPS N.81 DI CHE TRATTASI), SI PUÒ RICHIEDERE IL RIESAME DELLA DOMANDA RESPINTA OPPURE **PRESENTARE NUOVA DOMANDA DI CONGEDO COVID-19** PER LO STESSO PERIODO GIÀ RICHiesto O ALTRO PERIODO.



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

Infine, l'INPS ha confermato che le 12 giornate di permessi straordinari "aggiuntivi" ai 3 giorni previsti dall'art.33 Legge 104/92, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall'articolo 33 medesimo, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano Cordiali Saluti

Ufficio Affari Generali

F.to Dott.ssa Catia Mazzei

Allegati:

Messaggio INPS n.2715 del 7.07.2020

Circolare INPS n.81 del 8 luglio 2020

